

Più tutele e più sicurezza per i lavoratori negli “ambienti confinati”**di Franco Bettoni**

Il 14 settembre 2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha promulgato il DPR n. 177/2011 contenente il *Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 260 dell'8 novembre 2011). Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro Sacconi, è il risultato di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre strumenti maggiormente efficaci di contrasto degli infortuni in tali contesti lavorativi.

Più precisamente il provvedimento riguarda la tutela dei lavoratori che hanno accesso negli ambienti sospetti di inquinamento quali: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas, nonché negli ambienti confinati quali: tubazioni, canalizzazioni e recipienti, vasche, serbatoi e simili. Ciò in quanto le dinamiche e le conseguenze degli infortuni che si sono drammaticamente succeduti negli ultimi anni in occasione di simili lavorazioni – tra i quali, solo a volere ricordare alcuni tra gli episodi più recenti, le stragi di Vipiteno (6 giugno 2011, 2 morti), Molfetta (3 maggio 2008, 5 morti), Mineo (11 luglio 2008, 6 morti), Sarroch (26 maggio 2009, 3 morti) e Capua (11 settembre 2010, 3 morti) – richiedono l'innalzamento delle tutele a garanzia della salute e sicurezza degli operatori impegnati negli “ambienti confinati”. Si rammenta che nel caso di Molfetta, ad esempio, 1 operaio e 4 suoi colleghi - ognuno nel tentativo di salvare il compagno introdottosi prima - avevano perso la vita nello svolgimento di un'attività di pulizia di un tank container poiché, introdottisi nello stesso, avevano inalato esalazioni di acido solforico emesse dallo zolfo presente nel container.

Il DPR n.177/2011 è articolato in tre parti principali: Finalità e ambito di applicazione; Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati; Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La parte più innovativa del documento è, senza ombra di dubbio, costituita dall'articolo 2 in cui vengono elencati i requisiti – opportunamente stringenti - che le imprese e i lavoratori autonomi devono possedere per poter operare come soggetti qualificati negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Invero qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati da oggi può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di requisiti ben precisi senza i quali l'impresa o il lavoratori autonomi non possono operare nel settore di riferimento. Più in particolare tali requisiti fanno riferimento da una parte a disposizioni normative già contenute nel Testo Unico sicurezza ed espressamente richiamate in merito alle attività di formazione, informazione e addestramento e agli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria, alla valutazione dei rischi e all'uso corretto dei DPI (calate tuttavia nelle peculiarità dello specifico settore); dall'altra sono rivolte a ribadire l'importanza dei requisiti di regolarità contributiva e di genuinità dei contratti di lavoro e dei modelli organizzativi adottati per il personale addetto.

Si prevede inoltre che, prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi tali attività, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove



impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. Si prevede inoltre che il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento, che sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. E' poi da rimarcare l'importante impatto della norma sugli appalti e i subappalti che ora dovranno essere necessariamente assoggettati alla certificazione disciplinata dalla Legge Biagi.

Al di là delle previsioni di dettaglio, che non è nostro compito analizzare approfonditamente, quello che prevale è un complessivo e condiviso sentimento di soddisfazione verso un provvedimento normativo che cerca di rendere giustizia a tutti i lavoratori – e alle loro famiglie – che si sono infortunati o hanno perso la vita in circostanze così drammatiche, sotto gli occhi dei colleghi e, per assurdo, con modalità assolutamente prevedibili che certamente avrebbero potuto essere scongiurate se solo ci fossero stati maggiori controlli da parte dei preposti, più formazione specifica e dotazioni di sicurezza e, non ultimo, una più certa professionalità delle imprese datrici di lavoro.

Si attende ora la messa a regima di queste nuove norme. Del resto l'esigenza di effettività delle tutele e l'intensificarsi di infortuni mortali nel settore, ripetitivi per gravità e per modalità di accadimento, come è possibile rilevare dalla lettura degli atti delle inchieste giudiziarie passate già archiviate e di quelle ad oggi pendenti, rappresentano un monito troppo significativo affinché ciò avvenga nel più breve tempo possibile.

Franco Bettoni, *Presidente ANMIL Onlus*

